

COMUNE DI ORTONA

Provincia di Chieti

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE NORMATIVA TRIENNIO 2013/2015 INTEGRAZIONE

Visto il C.C.N.L. per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto il 22/01/2004, relativo al quadriennio normativo 2002/2005 e al biennio economico 2002/2003;

Visto, altresì, il C.C.N.L. per il suddetto personale, sottoscritto il 09.05.2006, relativo al biennio economico 2004/2005;

Visto, altresì, il C.C.N.L. per il suddetto personale, sottoscritto l'11.04.2008, relativo al biennio economico 2006/2007;

Visto, altresì, il C.C.N.L. per il suddetto personale, sottoscritto il 31.07.2009, relativo al biennio economico 2008/2009;

Ricordato che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 23.01.2013, esecutiva, è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Ortona, abilitata alle trattative per la stipulazione dei contratti collettivi decentrati integrativi, composta dai quattro Dirigenti dei Settori in cui è articolata la struttura organizzativa dell'Ente e dal Segretario generale quale Presidente;

Visto il C.C.D.I. normativo per il triennio 2013/2015, per il personale non dirigente del Comune di Ortona sottoscritto in via definitiva in data 30.10.2013;

Visto l'art. 3, comma 5, di detto C.C.D.I. normativo 2015/2015, stabilente che *"Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente accordo o qualora in sede di verifica annuale si accerti la necessità di specificare ulteriormente alcuni punti del CCDI"*;

Visto, altresì, l'art. 41 del menzionato C.C.D.I. normativo ad oggetto "Specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lettera g) del CCNL 01.04.1999, che testualmente recita:

"1.L'istituto, previsto dall'art.17, comma 2, lettera g), del CCNL 1.4.1999, riguarda la disciplina per l'utilizzo delle risorse finanziarie che, espresse disposizioni legislative, destinano all'incentivazione del personale che abbia reso specifiche prestazioni ovvero conseguito specifici risultati.

2.Si dà atto che l'istituto, rappresentato principalmente dagli incentivi connessi alla progettazione, al recupero dell'evasione fiscale, all'attività di avvocatura ed ai risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni, trova compiuta disciplina in appositi regolamenti.

3.L'utilizzo delle risorse decentrate all'uopo disponibili, da destinare all'incentivazione del personale, va definito in sede di CCDI economico annuale e deve transitare sulle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività.

4.L'erogazione degli incentivi a favore del personale è strettamente correlata alla effettiva realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla legge."

Dato atto che la L. 11.08.2014 n. 114, di conversione del D.L. 24.06.2014 n. 90, ha abrogato i previgenti incentivi per la progettazione di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 (art. 13), introducendo una nuova disciplina in materia denominata "Fondi per la progettazione e l'innovazione" (art. 13-bis);

Visto, dunque, l'art. 93 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (D.Lgs. 163/2006) così come modificato con l'introduzione dei commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dall'articolo 13-bis del menzionato D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito in Legge n. 114 del 11 agosto 2014 e considerato che, ai sensi dei nuovi commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'art. 93 del D. Lgs. 163/2006:

"7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.

Nicola

of

Morselli
Man
Acquasanta

7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.


Evidenziato che, ai fini dell'approvazione di apposito Regolamento di cui al predetto comma 7-bis, occorre definire, in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale criteri e modalità di ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione tra i dipendenti interessati, come previsto dall'art. 93, comma 7-ter, del D. Lgs. n. 163/2006;

Dato atto che, con nota prot. n. 20511 del 24.07.2015 sono state convocate le parti per le trattative relative all'integrazione del CCDI normativo 2013/2015 per la definizione dei criteri suddetti;

Nella sede municipale, si sono incontrate le delegazioni di parte pubblica e sindacale, nella composizione di cui in calce al presente contratto, per la definizione dell'accordo di integrazione al CCDI normativo 2013/2015, ad oggetto le modalità e i criteri per la ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 93, comma 7-bis e seguenti del Decreto legislativo n. 163/2006, come introdotto dal D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.08.2014 n. 114, come segue:

ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il regolamento individuerà i criteri generali da seguire per la ripartizione delle somme e per l'erogazione al personale interessato degli incentivi, di cui al fondo per la progettazione e l'innovazione previsto dall'art. 93 c. 7-bis del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163, nel testo vigente, precisando che, per personale dell'ufficio tecnico destinatario del fondo incentivante, si intende il personale dipendente che abbia svolto, nell'ambito della realizzazione dell'opera o del lavoro pubblico, il ruolo di responsabile del procedimento, oppure abbia partecipato alla redazione dei

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the right side, there is a large, stylized signature that appears to be 'Pelt'. Below it, there are several other signatures, some of which are more legible, including one that looks like 'M. C. C.' and another that is partially obscured. The signatures are written over a horizontal line.


progetti e/o alla redazione del piano della sicurezza, alla direzione dei lavori o al collaudo, nonché i loro collaboratori, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale.

ART. 2 OPERE O LAVORI INCENTIVATI

1. Ai fini dell'approvando regolamento, per opera o lavoro si intendono:
 - gli interventi di realizzazione diretta del Comune previsti nel programma triennale, nell'elenco annuale dei lavori pubblici e nei loro aggiornamenti annuali di cui all'art.128 del Codice;
 - gli interventi definiti quali lavori pubblici dall'art.3, comma 8, del Codice ivi compresi:
la costruzione, il recupero, il restauro e la manutenzione di opere e impianti anche di presidio e di difesa ambientale e le varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 del citato Codice; i lavori da eseguirsi in economia ai sensi del vigente regolamento comunale dei lavori in economia che comportino l'elaborazione di apposita perizia tecnica; i lavori di urgenza e provvedimenti di somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del Regolamento che comportino l'elaborazione di apposita perizia tecnica; i lavori, appaltati annualmente o pluriennali, sulla base di un capitolato speciale d'appalto, una valutazione economica ed uno schema di contratto (Global service ecc.); opere e/o lavori pubblici attuati secondo la disciplina del Codice inseriti in appalti di servizi, per la quota parte relativa ai lavori; Programmi complessi, Progetto di Finanza, Leasing in costruendo, Opere a scomputo, Opere di cui all'art. 132 del Codice, Contratti di disponibilità e/o altre forme di realizzazione di opere pubbliche previste nel Codice per le attività relative al procedimento di realizzazione delle opere pubbliche; le concessioni di lavori pubblici di cui all'art. 3, comma 1, del Codice.
2. Restano sempre escluse le attività manutentive.

ART. 3 GRUPPO DI LAVORO

1. Il Dirigente, per procedere alla redazione e all'esecuzione di ciascun progetto, costituisce un gruppo di lavoro (G.L.), su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, formato da personale interno del Settore, in conformità alle imprescindibili esigenze istituzionali dell'Amministrazione, che ne abbia le capacità, professionale ed operativa, specifiche per il progetto da redigere, individuando le figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili per la formulazione e redazione degli elaborati progettuali e per la loro esecuzione.
2. Le figure che si individuano, all'interno dei G.L. per la esecuzione di LL.PP. in linea generale, sono le seguenti:
 - Responsabile unico del procedimento/Responsabile dei Lavori;
 - Progettista/i;
 - Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione;
 - Direttore Lavori (D.L.);
 - Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione;
 - Collaboratori tecnici;
 - Collaboratori amministrativi;
 - Collaudatori.
3. Il regolamento dovrà prevedere quanto dovrà essere riportato nel provvedimento dirigenziale, tra cui il tempo per la consegna di tutti gli elaborati da parte del G.L., i compiti e le funzioni assegnati ai singoli dipendenti facenti parte del G.L. nonché le aliquote, per ciascuna fase (progettazione, DD.LL. e collaudo), figura e partecipante all'interno della figura, per l'individuazione degli emolumenti.



ART. 4 MODALITÀ DI STANZIAMENTO DEGLI INCENTIVI


1. La somma di cui all'art. 93 comma 7-ter del Codice, per ogni singola opera o lavoro, è stanziata direttamente nel quadro economico di spesa progettuale ovvero in apposita posta di bilancio.
2. La dotazione relativa ad ogni opera o lavoro viene determinata in relazione all'importo posto a base di gara nel progetto preliminare, definitivo o esecutivo, e nei casi di varianti, in relazione anche al maggiore importo lordo rispetto a quello originariamente posto a base di gara, con la sola eccezione delle varianti di cui all'art. 132 comma 1) lett. e) del Codice. Per quanto attiene la dotazione relativa alla Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in corso di Esecuzione viene determinata sugli importi contabilizzati al lordo del ribasso d'asta.
3. Le aliquote da applicare all'importo a base d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza e del costo del personale, per la costituzione del fondo di cui all'art. 93, comma 7-bis, denominato fondo per la progettazione e l'innovazione, sono le seguenti:
 - a) per importi a base di gara fino alla soglia comunitaria: 2%;
 - b) per importi a base di gara fino a tre volte la soglia comunitaria, l'aliquota da applicare è data dall'interpolazione lineare degli importi compresi tra la soglia comunitaria e il suo triplo;
 - c) per importi a base di gara oltre il triplo della soglia comunitaria: 1,5%.
4. Il fondo così costituito è ripartito:
 - Per l'80% tra le figure/attività previste all'art. 93, comma 7-ter, del D.Lgs. 163/06 comprensivo degli oneri riflessi con esclusione dell'IRAP a carico dell'Amministrazione;
 - Per il 20% è destinato per l'attuazione delle politiche per l'innovazione tecnologica del Settore Tecnico (acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini)
5. Il regolamento deve prevedere la percentuale di riduzione per l'incentivazione delle attività di cui al precedente comma 2, per eventi cui conseguono eventuali incrementi dei tempi e di costi rispetto alle condizioni iniziali riscontrate durante la fase realizzativa e ritenute dannose per l'Amministrazione Pubblica o conseguenti ad errori attribuibili all'attività svolta dal personale coinvolto e relative esclusioni.

ART. 5 CRITERI E ALIQUOTE DI RIPARTO DEGLI INCENTIVI

1. Sulla base delle dotazioni stanziare il Dirigente e/o Responsabile del Servizio interessato ripartisce le quote relative ai singoli interventi secondo i parametri di cui alle seguenti tabelle, che tengono conto dei diversi livelli di progettazione.
2. Se il Settore ha partecipato ad uno o più livelli di progettazione si applicano le percentuali a fianco di ciascuna come in tabella che segue:


Progettazione	% Nuova Opera/Recupero
Preliminare	35
Definitivo	45
Esecutivo	20

3. Nel caso di accorpamento dei livelli di progettazione, secondo quanto previsto al comma 2 dell'art. 93, del D.Lgs. n.163/06, vengono conseguentemente sommate le relative aliquote riportate nella tabella che precede addizionandole all'aliquota per il livello di progettazione di maggior dettaglio effettivamente eseguito.











4. Nel caso in cui il progetto preliminare è posto a base di gara, l'aliquota corrispondente va raddoppiata in considerazione della necessità di predisporre l'ulteriore documentazione per l'espletamento della selezione.
5. Analogamente, nel caso in cui il progetto definitivo è posto a base di gara, l'aliquota corrispondente va incrementata di 1/3, in considerazione della necessità di predisporre l'ulteriore documentazione per l'espletamento della selezione.
6. Nel caso in cui il Settore di competenza provveda direttamente ed interamente alla sola fase di progettazione e non alla fase esecutiva dell'opera e viceversa, ciascuna aliquota corrispondente alla prestazione parziale effettuata sarà maggiorata del 25% mentre le aliquote della fase di collaudo saranno maggiorate del 50%.
7. Per la ripartizione del fondo tra le diverse figure professionali impegnate, in relazione alle responsabilità assunte per ciascuna fase, vengono fissate le seguenti aliquote, da riferirsi all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro:

SERVIZI TECNICI AFFIDATI A PERSONALE INTERNO

<i>Figure di cui all'Art. 93 c. 7 ter del D. Lgs 163/06 nel testo in vigore</i>	<i>Quota percentuale</i>	<i>Aliquota</i>
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	20%	0,40
COLLABORATORI AMMINISTRATIVI DEL R.U.P.	8%	0,16
COLLABORATORI GENERICI	2%	0,04
	30%	0,60

FASE DI PROGETTAZIONE

PROGETTISTI	21%	0,42
COLLABORATORI TECNICI ALLA PROGETTAZIONE	14%	0,28

COORDINATORE PER LA SICUREZZA	4%	0,08
COLLABORATORI TECNICI ALLA SICUREZZA	1%	0,02
	40%	0,80

FASE DI ESECUZIONE

DIRETTORE DEI LAVORI	15%	0,30
COLLABORATORI ALLA D.LL.	5%	0,10
COORDINATORE SICUREZZA ESECUZIONE	4%	0,08
COLLABORATORI AL COORDINATORE PER LA SICUREZZA ESECUZIONE	1%	0,02
COLLAUDATORE/CRE	4%	0,08
COLLABORATORI AL COLLAUDO	1%	0,02
	30%	0,60

100% 2,00

ll Cole

5 *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

8. Tenuto conto che l'attività del R.U.P. nel caso di affidamento all'esterno dei servizi tecnici è ulteriormente gravata dai molteplici compiti relativi alla procedura di selezione del Soggetto a cui affidare i servizi tecnici e del controllo dell'attività svolta all'esterno vengono fissate le seguenti aliquote:

SERVIZI TECNICI AFFIDATI ALL' ESTERNO

<i>Figure di cui all'art. 93 c. 7 ter del D. Lgs 163/06 nel testo in vigore</i>	<i>Quota percentuale</i>	<i>Aliquota</i>
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	30%	0,60
COLLABORATORI AMMINISTRATIVI DEL R.U.P.	10%	0,20
COLLABORATORI GENERICI	2%	0,04
	42%	0,84

FASE DI PROGETTAZIONE

COLLABORATORI TECNICI DI SUPPORTO AL R.U.P.	14%	0,28
--	-----	------

COLLABORATORI TECNICI PER LA SICUREZZA	1%	0,02
	15%	0,30

FASE DI ESECUZIONE

COLLABORATORI TECNICI DI SUPPORTO AL R.U.P.	8%	0,16
--	----	------


COLLABORATORI TECNICI PER LA SICUREZZA	1%	0,02
---	----	------

COLLABORATORI TECNICI AL COLLAUDO	1%	0,02
	10%	0,20
	67%	1,34

9. Le quote indicate assegnate al R.U.P. e ai relativi collaboratori amministrativi e generici sono da intendersi relative per metà alla fase di progettazione e per metà alla fase di esecuzione.
10. Qualora per la particolare peculiarità del progetto non fossero necessarie le figure professionali inquadrate come "collaboratori", le relative aliquote saranno attribuite alla corrispondente figura principale.

Art. 6 LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI

1. Il Dirigente assegnatario delle relative risorse provvede alla liquidazione degli incentivi, in relazione alle relative fasi e attività svolte dal personale interno, in proporzione, con le modalità previste nel regolamento, qualora la progettazione riguarda solo singoli livelli, in applicazione dei parametri percentuali stabiliti, a seguito e previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal RUP circa il raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto dei tempi, contestualmente agli atti amministrativi che riconoscano la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni svolte. In detta relazione si asseverano le specifiche attività svolte e le corrispondenti



proposte di pagamento motivate al fine di assicurare il positivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati.

2. Il regolamento prevede la tempistica delle liquidazioni degli incentivi, a tappe e/o in unica soluzione.
3. Le somme relative agli incentivi s'intendono al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali facenti carico all'Ente con esclusione dell'IRAP a carico dell'Ente.
4. Qualora taluna delle figure professionali presenti in un G.L. dovesse incorrere, senza dolo o colpa grave, in sanzioni pecuniarie, l'Ente provvederà:
 - al pagamento della sanzione amministrativa, detraendo l'equivalente importo dalla quota spettante a titolo di incentivo e liquidando, nei termini stabiliti, il rimanente compenso incentivante dovuto così "depurato";
 - ovvero al tempestivo rimborso della sanzione pagata e documentata, detraendone l'ammontare corrispondente dal dovuto compenso incentivante, al lordo degli oneri riflessi;
5. L'ammontare complessivo degli incentivi corrisposti nell'anno a ciascun dipendente, anche da diverse amministrazioni, non potrà superare il limite previsto dall'art. 93, comma 7 ter del D. Lgs. 163/2006, e cioè il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero non erogate, costituiscono economie.
7. Gli incentivi liquidati sono di regola corrisposti al personale interessato entro il mese successivo alla adozione del provvedimento di liquidazione.
8. In casi particolari e/o per opere di particolare complessità, Il Dirigente può disporre la dilazione dei tempi per la liquidazione del compenso incentivante al personale interessato, secondo un arco di tempo pari al numero di anni trascorsi tra l'inserimento dell'opera, in questione, nell'elenco annuale delle opere di cui all'art. 128 del Codice dei Contratti e il collaudo della stessa.
9. Nel periodo transitorio, ossia per le opere o lavori le cui attività erano in corso alla data di entrata in vigore della Legge n° 114/2014, i corrispettivi saranno calcolati con le modalità stabilite dal Regolamento vigente al momento del compiersi dell'attività stessa, secondo il principio espresso dalla Corte dei Conti, Sez. Autonomie, dell'8 maggio 2009 (cfr da ultimo Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 11 del 24.03.2015).

Art. 7 ALTRE DISPOSIZIONI

1. Le disposizioni dell'approvando regolamento trovano applicazione per la ripartizione degli incentivi con riferimento ai progetti e/o varianti ecc. approvati a decorrere dal 19/08/2014 e per le attività riferite a progetti e/o varianti approvati prima della suddetta data, ma svolte dopo la stessa.
2. Non rientrano nella nuova disciplina gli incentivi inerenti le opere e i lavori relativi a progetti o varianti approvati antecedentemente alla data di cui sopra per le attività svolte sino alla stessa. Per esse si continuerà ad applicare il regolamento approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 14.12.2007.

CSA
Mans lb

CISL FP
Guido Morfè

Aut

llcde

20/10

Ipotesi di accordo siglata il 05/08/2015

I componenti della delegazione trattante di parte pubblica

Il Presidente Dott.ssa Mariella Colaiezzi Mariella Colaiezzi

I componenti

Ing. Nicola Pasquini Nicola Pasquini

Dott. Domenico Galanti Domenico Galanti

I componenti della delegazione trattante di parte sindacale

CISL Gabriele Martelli Gabriele Martelli

CSA Cociola Massimo Massimo Cociola

RSU

Cociola Massimo Massimo Cociola

Cespa Vittorio Vittorio Cespa

Mancini Tommaso Tommaso Mancini

Di Nucci Angelo Angelo Di Nucci

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Anna Bucciarelli Anna Bucciarelli

Accordo stipulato il _____ a seguito della delibera della Giunta comunale
n. _____ del _____

I componenti della delegazione trattante di parte pubblica

Il Presidente _____

I componenti

I componenti della delegazione trattante di parte sindacale

